

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 428 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. MARIO NESPOLI e della società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO NESPOLI, Presidente e legale rappresentante all'epoca dei fatti, e comunque, nella stagione 2014/2015 sino al 06 febbraio 2015, della società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO, per aver, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'articolo 38, comma 1, delle NOIF ed in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., punto 14, alla voce "allenatori", per la stagione sportiva 2014/2015, concordato e pattuito con il tecnico Giovanni Castellano con l'accordo economico sottoscritto il 20 agosto 2014, un premio di tesseramento pari ad Euro 3.150,00 e quindi superiore ai massimali previsti dalla normativa di riferimento (indicato in Euro 2.500,00), per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Juniores Nazionale;

A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascritta al proprio Presidente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MARIO NESPOLI e del Sig. EMILIANO SIRONI, in qualità di Presidente, nell'interesse della società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. MARIO NESPOLI e di €200,00 di ammenda per la società A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio